Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"
Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

94/2014
Luglio/2/2014 (*)
Napoli 2 Luglio 2014

L'Inps, con la circolare n° 74 del 6 giugno scorso, fa il punto della situazione sulle modalità di compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, a mezzo del quale artigiani, esercenti attività commerciali e terziario nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335, determinano i contributi previdenziali dovuti.

Come noto, l'art. 10, comma 1, del d. lgs. n. 241/1997 dispone che gli **artigiani e commercianti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata L.335/95,** per i propri contributi previdenziali, ***devono determinarne l'ammontare nella propria dichiarazione dei redditi.***

Infatti, l'art. 18, comma 4, del suddetto decreto prevede che ***i versamenti, a saldo ed in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa, siano effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.***

All'uopo, all'interno della dichiarazione dei redditi è prevista la compilazione di un apposito quadro: il quadro RR.

Di seguito una disamina della modalità di compilazione del quadro suddetto.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DA ARTIGIANI E COMMERCIANTI.

I titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento di contributi previdenziali, sono tenuti a compilare la sezione I del quadro RR del modello Unico PF 2014.

REDDITO IMPONIBILE

Per quanto riguarda la determinazione dell'ammontare del reddito da assoggettare all'imposizione dei contributi previdenziali, l'Inps nell'evidenziare che per eventuali chiarimenti in merito si debba far rinvio alle precisazioni fornite con circolare n. 102 del 12 giugno 2003, fa presente che, ***ai fini dell'individuazione del reddito imponibile, deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d'impresa conseguiti nel 2013, al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti, scomputate dal reddito dell'anno.***

Un particolare chiarimento in tal senso, viene fornito per i **soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti.**

Orbene, per i suddetti soggetti viene precisato che ***la base imponibile***, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d'impresa, ***è costituita dalla parte del reddito d'impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.***

Ciò premesso, si indicano, di seguito, gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, indicati eventualmente nei quadri RF (*impresa in contabilità ordinaria*), RG (*impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari*) e RH (*redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate*):

RF63 – (RF98 + RF100, col.1) + [RG31 – (RG33+RG35, col.1)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1,3 e 6 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12] + RS37 colonna 11.

Si sottolinea che i redditi in argomento devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti, agli iscritti alle Gestioni, dalla

partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati con il mod. Unico SC (società di capitali).

CONTRIBUENTI REGIME DEI MINIMI

Particolare attenzione, nel documento di prassi è stata rivolta ***ai soggetti che***, ai sensi dell'art. 27, comma 1 e 2 del decreto legge n. 98/2011, convertito con modificazione dalla legge n. 111/2011, ***hanno adottato*** il ***"regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità",*** tenuti alla compilazione del quadro LM. Per tali soggetti la base imponibile viene determinata come segue:

LM6 (reddito lordo o perdita) – LM9 (Perdite pregresse).

LIBERI PROFESSIONISTI - GESTIONE SEPARATA

Per quanto riguarda i liberi professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata ex legge 335/95, il documento di prassi in esame sancisce che ***la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef*** compreso quello in forma associata e/o quello proveniente – se adottato dal professionista – dal "regime dell'imprenditoria giovanile".

Pertanto, il contributo dovuto deve essere calcolato sui redditi prodotti e denunciati nel:

Quadro RE	**rigo RE22,** nel caso di contribuente in regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive (art. 13 della legge 388/2000); **rigo RE 23 o rigo RE 25;**
Quadro RH	**rigo RH15 o RH16**; oppure **rigo RH18** se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo;
Quadro LM	**Flag** nella casella: Autonomo; **rigo LM6-LM9;**

La somma algebrica dei redditi evidenziati nei sopra descritti quadri deve essere riportata nel rigo RR5, colonna 1 contraddistinta dal codice 1.

Si evidenzia, che ***non sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata e quindi neanche alla compilazione del quadro RR sez II del modello fiscale e non sono dovuti i relativi contributi, i professionisti che sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (cd contributo soggettivo) presso le Casse di cui ai decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/1996*** e chi, producendo redditi di lavoro autonomo, è assoggettato, per l'attività professionale ad un'altra forma di previdenza assicurativa quale ad esempio ostetriche iscritte alla gestione dei commercianti o i maestri di sci.

TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento dei contributi previdenziali da parte dei soggetti sopra riportati, deve essere effettuato entro i termini previsti per il pagamento delle imposte da Unico 2014, per cui a seguito della proroga da ultimo disposta dal DPCM del 13 giugno 2014, pubblicato sulla G.U. n. 137/2014, disposta per i soggetti sottoposti a studi di settore, i nuovi termini di versamento sono così individuati:

1. ***VERSAMENTO SALDO E 1^ ACCONTO:***
   - ***8 luglio 2014 senza maggiorazione;***
   - ***20 agosto 2014 con la maggiorazione dello 0,40%***

Si segnala che la somma dovuta a titolo di maggiorazione dello 0,40% ***deve essere versata separatamente dai contributi***, utilizzando la causale contributo:

- **"API"** (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo
- **"CPI"** (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo
- **"DPPI"** nel caso dei liberi professionisti.

2. ***VERSAMENTO 2^ ACCONTO: 30 novembre 2014;***
3. ***RATEIZZAZIONE***

RATEAZIONE

Per i commercianti e gli artigiani ***la rateazione può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile***, con esclusione, quindi, dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello UNICO 2014.

Per i liberi professionisti la rateazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l'anno di imposta 2013 che sull'importo del primo acconto relativo ai contributi per l'anno 2014.

La **prima rata** deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell'acconto differito; **le altre rate** alle scadenze indicate nel modello Unico persone fisiche 2014.

In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2013.

Per maggiori dettagli circa l'adempimento ivi trattato si rinvia alla lettura della circolare n. 74/2014, all'interno della quale l'Inps riporta anche chiari esempi di calcolo dei contributi.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) **Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

ED/FC/GC